



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, 20 Maggio 2005

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale per le Concessioni Amministrative

Agli Ispettorati compartimentali dei  
monopoli di Stato  
LORO SEDI

Prot. N. 2005/27104/COA/ADI

....*Omissis*.....

Oggetto: nuovo **modello "F24 Accise"** – Istruzioni

### 1. Il nuovo Mod. F24-Accise

Con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia Entrate del 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 2004, è stato approvato il modello citato in oggetto. Successivamente, con la risoluzione n. 4 del 5 gennaio 2005, la predetta Agenzia ha istituito i nuovi codici tributo – reperibili sul sito di AAMS [www.aams.it](http://www.aams.it) – relativi alle entrate tributarie ed extratributarie, comprese quelle versate a titolo di sanzione, la cui gestione è affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Nell'ambito di tale nuovo modello è presente la sezione denominata: "*Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione*" la cui gestione merita alcune avvertenze di carattere generale, di seguito riportate.

I codici tributo istituiti con la predetta risoluzione sono, obbligatoriamente, utilizzati dai contribuenti in sostituzione di quelli preesistenti, a partire dalla data del 10 gennaio 2005; da tale data, i versamenti relativi alle somme di competenza di AAMS, effettuati con i codici tributo vecchi ed indicati nella sezione "Erario" del modello, sono comunque accettati per un periodo transitorio di 60 giorni, e si considerano soppressi a partire dal 10 gennaio 2005.<sup>(1)</sup>

Il nuovo modello "**F24 Accise**" è *scaricabile* dal sito dell'Agenzia Entrate e da quello di AAMS e non è reperibile presso gli intermediari della riscossione, ove è presente solo il modello **F24 "base"**. Si sottolinea, inoltre, il fatto che, nell'ambito dei versamenti effettuati con il modello "**F24 Accise**", non è ammessa la compensazione da AAMS verso le altre Amministrazioni. Al riguardo, si possono continuare ad utilizzare esclusivamente importi a CREDITO maturati nelle altre sezioni del modello (ad esempio, nella sezione

<sup>(1)</sup> In realtà, il periodo transitorio di 60 gg. è stato prorogato al fine di permettere l'accettazione dei versamenti effettuati con i vecchi codici tributo, per quegli istituti di credito che non hanno avuto modo di aggiornare per tempo il relativo *software* di acquisizione delle deleghe di pagamento.



“Erario” di competenza dell’Agenzia Entrate) per compensare importi a DEBITO di competenza di AAMS, evidenziati nella sezione “Accise/Monopoli”.

## **2. Gestione delle rettifiche prima della istituzione della nuova sezione “Accise/Monopoli”**

Antecedentemente all’introduzione della nuova sezione “Accise/Monopoli” del modello ***“F24 Accise”***, l’assistenza operativa al contribuente che richiedeva rettifiche al modello F24 era effettuata ESCLUSIVAMENTE dagli Uffici periferici dell’Agenzia Entrate, ANCHE per i codici tributo di competenza di AAMS, in quanto erano comunque compresi nella sezione “Erario” del modello.

Il contribuente, quindi, poteva richiedere una variazione di un codice tributo di competenza Entrate e trasformarlo in un codice tributo a favore di AAMS e viceversa, in quanto operava sempre all’interno della sezione “Erario”, presentando all’ufficio locale il modulo “Istanza di rettifica”, introdotto con la circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002, correttamente compilato.

## **3. Gestione delle rettifiche dopo l’istituzione della nuova sezione “Accise/Monopoli”**

Successivamente all’entrata in vigore della nuova sezione “Accise/Monopoli”, le rettifiche dei dati riferiti alla sezione di competenza di AAMS sono effettuate presso gli Uffici Regionali di AAMS (Ispettorati compartimentali) e non più dagli Uffici periferici dell’Agenzia Entrate, in quanto i codici tributo dei Monopoli sono stati “rimossi” dalla sezione comune “Erario” del modello F24 e trasferiti, con nuova codifica, nell’apposita sezione “Accise/Monopoli”, di competenza esclusiva di AAMS.

Tale situazione comporta che il contribuente, per quanto riguarda le rettifiche degli errori riguardanti i dati e le informazioni esposti nella nuova sezione “Accise/Monopoli”, deve recarsi presso le sedi periferiche di AAMS al fine di effettuare le modifiche richieste, utilizzando il modulo **“Istanza di rettifica per la sezione F24 – Accise/monopoli”** correttamente compilato. (Alleg. 1).

Per contro, le rettifiche richieste dal contribuente per i vecchi codici tributo rientranti nella sezione “Erario” del modello “F24, di competenza di AAMS, sono a carico dell’Agenzia Entrate. Al riguardo, il contribuente necessitato a modificare codici tributo presenti nella sezione “Erario” del modello F24, deve recarsi presso l’ufficio locale dell’Agenzia Entrate, qualunque



sia l'Organismo competente per quel codice tributo, seguendo le indicazioni presenti nel sito della suddetta Agenzia.

Le rettifiche ammesse dall'Amministrazione per la sezione "Accise/Monopoli" del modello F24, riguardano esclusivamente:

- a. la correzione di codici tributi errati, sempre nell'ambito di quelli previsti dalla normativa vigente (cfr. risoluzione n. 4 del 05/01/2005 dell'Agenzia Entrate);
- b. la trasformazione di un codice tributo in un altro codice sempre afferente la sezione "Accise/Monopoli";
- c. la variazione del periodo di riferimento;
- d. la diversa ripartizione delle somme versate sui vari codici tributo solo ed esclusivamente nell'ambito dei codici di competenza di AAMS, nella suddetta sezione.

Per il contribuente che richiede, esclusivamente, modifiche alla sezione "Accise/Monopoli" è, quindi, prevista la consegna dell'apposito modello ("**Istanza di rettifica per la sezione F24 – Accise/monopoli**") presso Uffici periferici di AAMS. Tale modello, *scaricabile* esclusivamente dal sito AAMS [www.aams.it](http://www.aams.it), sarà, pertanto, acquisito dai competenti Uffici mediante un'apposita applicazione informatica di rettifica, interrogazione, e gestione dei versamenti di propria competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
f.to Antonio Tagliaferri